

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 7 dicembre 2022

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2022, n. 5.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale sociale, in attuazione degli articoli 27, 29, 29 bis e 31 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15.

PARTE PRIMA

Sezione I**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2022, n. 5.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale sociale, in attuazione degli articoli 27, 29, 29 bis e 31 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

**CAPO I
DISPOSIZIONE GENERALE****Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 27, 29, 29 bis e 31 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)) disciplina:

- a) le modalità applicative delle esclusioni degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, di seguito denominata ERS pubblica, di cui all'articolo 27, comma 7 del Titolo IV della l.r. 23/2003;
- b) i requisiti soggettivi dei beneficiari per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, le modalità di attestazione e di verifica del possesso dei requisiti medesimi, i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi, nonché le modalità di accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione;
- c) i requisiti e i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi in favore delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i casi di decadenza dall'assegnazione;
- d) le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria.

**CAPO II
DISCIPLINA ATTUATIVA DEI REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI DI ERS PUBBLICA****Art. 2
(Nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica)**

1. Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, ai sensi dell'articolo 24 bis, comma 1 della l.r. 23/2003, è la famiglia, come risulta dai registri dell'anagrafe comunale.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano legalmente separati i coniugi per i quali la separazione, comprovata con l'omologa o con l'annotazione sui registri di stato civile, secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti, sia intervenuta anteriormente alla data di pubblicazione del bando di assegnazione.
3. Ai fini del presente regolamento, altresì, non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all'estero, anche se non legalmente separato.

Art. 3
(Requisiti soggettivi)

1. Al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, il beneficiario richiedente deve possedere uno dei requisiti generali di cui all'articolo 20 comma 1, i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, ad esclusione della lettera a), gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 20 bis e i requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, della l.r. 23/2003.

2. I requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, della l.r. 23/2003, devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare, compreso il richiedente.

3. La capacità economica del nucleo familiare di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d) della l.r. 23/2003, valutata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa vigente, si riferisce al dato complessivo del nucleo familiare e non deve essere superiore ad euro 12.000,00.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente regolamento, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto, come stabilito dall'articolo 29, comma 2 della l.r. 23/2003.

5. Ai fini della valutazione del requisito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2003 è considerata:

a) stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio del Comune ovvero della Zona sociale che emana il bando tramite il comune capofila, per almeno cinque anni consecutivi e che comunque sussista nell'ambito del territorio regionale da almeno cinque anni consecutivi;

b) principale, l'attività lavorativa svolta nel territorio regionale negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il 60% della retribuzione complessiva o del tempo lavorativo.

Art. 4
(Valutazione dell'impossidenza e dell'adeguatezza dell'alloggio)

1. Ai fini dell'accertamento del requisito di cui all'articolo 20 bis comma 1, lett. a), l'inagibilità dell'alloggio deve essere comprovata con idoneo provvedimento dell'Autorità competente e la sottoposizione a procedura di pignoramento deve essere comprovata tramite produzione della copia dell'avvenuta iscrizione del provvedimento di pignoramento, ai sensi dell'articolo 557 del codice di procedura civile.

2. La valutazione dell'adeguatezza dell'immobile alle esigenze del nucleo familiare è effettuata tenuto conto dei seguenti parametri:

Superficie utile minima (Su)	Numero camere max	Numero Componenti
Fino a 45,00 mq	1	Max 2
45,01<Su<65,00	2	Max 3
65,01<Su<80,00	2/3	Max 4
80,01<Su<95,00	3	Max 5
Su>95,01	>4	>6

3. La capacità alloggiativa delle stanze, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, deve soddisfare i seguenti ulteriori criteri:

a) alloggio con una camera da letto: può accogliere una persona oppure una coppia formata da coniugi o conviventi;

b) alloggio con due camere da letto: può accogliere due persone che possono essere un adulto con un figlio/a ovvero due persone adulte non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) ovvero tre persone se la superficie è inferiore a mq 65 utili ovvero 4 persone se la superficie è superiore a mq 65 utili;

c) alloggio con tre camere da letto: può accogliere quattro persone se la superficie è superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone se la superficie è superiore ad 80 mq.

4. Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza di cui al comma 2 e della capacità alloggiativa delle stanze di cui al comma 3 non è computata la presenza nel nucleo familiare di un solo figlio minore fino al compimento del quarto anno di età.

5. Il requisito di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2003, non sussiste qualora il nucleo familiare richiedente abbia:

a) la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9;

b) la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, su uno o più alloggi o quote parti di essi, il cui valore complessivo, in misura di rendita catastale, superi quello di un alloggio di categoria A/3, classe 3, vani da tre a cinque, sito nel Comune ove è presentata la domanda di assegnazione.

6. Ai fini dell'assegnazione dell'alloggio di cui agli articoli 32 e 32 bis della l.r. 23/2003 potranno essere applicati i parametri ed i criteri di cui ai commi 2 e 3.

CAPO III
CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE DI DISAGIO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Art. 5

(Punteggi per la formazione della graduatoria relativi
alle condizioni soggettive ed oggettive di disagio)

1. Al fine della formazione delle graduatorie, sono stabiliti i punteggi relativi alle situazioni soggettive ed oggettive di disagio, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 31 comma 1 della l.r. 23/2003. Tali situazioni devono sussistere alla data di pubblicazione del bando per l'assegnazione degli alloggi e permanere alla data di assegnazione degli stessi.

2. I punteggi da attribuire relativi alle situazioni soggettive di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) punti da 1 a 4 relativi all'ISEE del nucleo familiare, calcolata ai sensi della vigente normativa, non superiore:

- 1) all'ottanta per cento del limite per l'accesso: punti 1;
- 2) al sessanta per cento del limite per l'accesso: punti 2;
- 3) al quaranta per cento del limite per l'accesso: punti 3;
- 4) al venti per cento del limite per l'accesso: punti 4;

b) punti da 1 a 4 relativi a condizioni di debolezza del nucleo familiare:

- 1) nucleo familiare composto da cinque o più persone: punti 1;
- 2) presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni:
 - 1.1. uno o due minori: punti 1;
 - 1.2. tre o più minori: punti 2;

le condizioni del comma 2, lettera b) punto 2) non sono cumulabili con le successive condizioni della lettera c) punto 4) e della lettera d) punto 1);

3) presenza nel nucleo familiare di anziani di età uguale o superiore ai 65 anni:

- 1.1. da 65 anni a 74 anni: punti 1;
- 1.2. oltre 74 anni: punti 2;

le condizioni del comma 2, lettera b) punto 3) non sono cumulabili con le successive condizioni della lettera c) punto 1);

4) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, certificata ai sensi della normativa vigente:

1.1. con invalidità compresa tra il settantacinque per cento e il cento per cento: punti 3;

1.2. con invalidità del cento per cento ed indennità di accompagnamento o minori di età secondo quanto stabilito dalla l.r. 23/2003, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): punti 4;

c) punti da 1 a 5 relativi alla composizione del nucleo familiare:

1) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età uguale o superiore ai 65 anni:

- 1.1. anziani ricompresi tra i 65 anni e i 74 anni: punti 1;
- 1.2. anziani di età superiore ai 65 anni di cui almeno uno di età superiore a 74 anni: punti 3;
- 1.3. anziani di età superiore ai 74 anni: punti 4;

2) nucleo familiare composto esclusivamente da disabili:

- 1.1. con invalidità compresa tra il settantacinque per cento e il cento per cento: punti 4;
- 1.2. con invalidità del cento per cento ed indennità di accompagnamento: punti 5;

3) nucleo familiare composto esclusivamente da giovani con non più di quaranta anni: punti 1;

le condizioni della lettera c), punto 3) non sono cumulabili con le successive condizioni della lettera d) punto 1.1);

4) nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore, vedovo, legalmente separato, divorziato o single e da:

- 1.1. un minore a carico: punti 2;
- 1.2. due minori a carico: punti 3;
- 1.3. tre o più minori a carico: punti 5;

d) punti da 1 a 3 per nucleo familiare di recente costituzione:

1) coppia coniugata o convivente anagraficamente da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando

con:

- 1.1. nessun minore a carico: punti 1;

1.2. un minore a carico: punti 2;

1.3. due o più minori a carico: punti 3;

e) punti da 1 a 3 per nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, predisposte dal comune titolare del bando, con un punteggio non inferiore a punti otto:

1) nucleo presente nell'ultima graduatoria: punti 1;

2) nucleo presente nelle ultime due graduatorie: punti 2;

3) nucleo presente nelle ultime tre graduatorie: punti 3.

3. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi alle condizioni di cui al comma 1, in caso di sussistenza di cumulo tra più condizioni, prevale quella che riconosce il punteggio più alto, con valore assorbente rispetto agli altri.

4. I punteggi da attribuire relativi alle situazioni oggettive di cui al precedente comma 1 sono i seguenti:

a) punti da 1 a 3 per nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione è considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali o, nel caso di nucleo familiare con presenza di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche, ripartiti nel modo seguente:

1. nucleo familiare che abita in locali non destinati ad abitazione quali prefabbricati, roulottes, seminterrati: punti 3;

2. nucleo familiare che abita in ambienti procurati a titolo provvisorio da enti del terzo settore operanti nell'ambito della pubblica assistenza: punti 3;

3. nucleo familiare che abita in un alloggio il cui stato di conservazione è considerato mediocre: punti 1;

4. nucleo familiare che abita in un alloggio il cui stato di conservazione è considerato scadente: punti 2;

5. nucleo familiare con presenza di persona disabile con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche rilevanti ai fini del tipo di disabilità: punti 2;

b) punti da 1 a 3 relativi ad un nucleo familiare, nel quale non è computata la presenza di un solo minore fino al compimento del quarto anno di età, che vive in condizioni di sovraffollamento:

1. due persone in 16 mq,

tre persone in 32 mq,

quattro persone in 48 mq,

cinque persone in 64 mq: punti 1;

2. tre persone in 16 mq,

quattro persone in 32 mq,

cinque persone in 48 mq,

sei o più persone in 64 mq: punti 2;

3. cinque persone in 32 mq,

sei o più persone in 48 mq: punti 3;

c) punti da 1 a 5 relativi ad un nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di:

1. ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, emessi dalla autorità competente da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

2. provvedimento esecutivo di sfratto, pronunciato non per inadempienza contrattuale e relativo a rapporti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ovvero di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria al quale la legge attribuisca efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile da eseguirsi:

1.1. entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando: punti 5;

1.2. oltre i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando: punti 3;

3. in caso di alloggio di servizio, per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro che devono avvenire:

1.1. entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando: punti 2;

1.2. entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 1.

5. Ai fini del calcolo delle condizioni oggettive di cui al comma 4, lettera a), punti 3) e 4) lo stato dell'immobile si considera:

1.1 mediocre, qualora sono inadeguate le condizioni di almeno tre degli elementi propri dell'immobile stesso di cui al comma 6, lettera a);

1.2 scadente, qualora sono inadeguate le condizioni di almeno quattro degli elementi di cui al comma 6, lettere a) e b), dei quali almeno tre propri dell'immobile di cui al comma 6, lettera a).

6. Gli elementi di cui al comma 5. finalizzati alla valutazione dello stato dell'immobile sono i seguenti:

a) elementi propri dell'immobile:

1. pareti e soffitti;
2. impianto elettrico;
3. impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
4. impianto di riscaldamento;

b) elementi comuni:

1. accessi, scale e ascensore;
2. facciate, coperture e parti comuni in genere.

7. I punteggi relativi alle condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera a), lettera b) punto 2), lettera c) punti 3) e 4) e lettera d) punto 1), sono assegnati avendo a riferimento la data di pubblicazione del bando.

8. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi alle condizioni oggettive non sono cumulabili tra loro le ipotesi elencate al comma 4, lettera a) e le ipotesi elencate al medesimo comma 4, lettera c).

9. Le condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) sono verificate ed attestate dal comune in fase di assegnazione e devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso in cui il nucleo familiare, dalla data di pubblicazione del bando a quello di assegnazione, ha modificato la propria situazione alloggiativa, gli eventuali punteggi richiesti per le medesime condizioni sono confermati solo qualora, a seguito del sopralluogo effettuato dal comune nel nuovo alloggio, venga accertata la sussistenza, da almeno un anno antecedente alla data del sopralluogo stesso, di condizioni di disagio identiche o più gravi rispetto a quelle dichiarate in domanda.

CAPO IV MODALITÀ APPLICATIVE DELLE ESCLUSIONI

Art. 6

(Esclusione degli alloggi di ERS pubblica)

1. Le esclusioni degli alloggi di ERS pubblica di cui all'articolo 27, comma 3 della l.r. 23/2003, possono essere effettuate qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

a) immobili ubicati in fabbricati aventi caratteristiche di particolare pregio storico/artistico, riconosciuti tali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ovvero dai competenti uffici comunali;

b) immobili pervenuti in proprietà agli enti di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 27 della l.r. 23/2003, a seguito di donazione o eredità testamentaria e vincolati ad uno specifico utilizzo, quale la locazione a particolari categorie sociali, che impedisca l'assegnazione agli aventi titolo collocati in graduatoria;

c) immobili acquisiti con finalità di recupero, che non vengono poi realizzate con i contributi pubblici previsti, in quanto l'ente proprietario non intende più destinare gli alloggi all'ERS pubblica, ma individuare utilizzi diversi;

d) immobili compresi in fabbricati che sono parzialmente destinati ad altre finalità di interesse pubblico quali uffici o strutture sanitarie e che, quindi per la loro collocazione possono essere di ostacolo e/o di pregiudizio al normale svolgimento di queste ultime;

e) immobili che, a seguito di interventi di riqualificazione, presentano una composizione interna non più consona ad un razionale utilizzo nel rispetto degli standard alloggiativi stabiliti dall'articolo 32-bis della l.r. 23/2003;

f) immobili di servizio, destinati a particolari soggetti per consentire lo svolgimento della loro attività lavorativa, quale l'alloggio di un custode;

g) immobili per i quali gli oneri condominiali annuali a carico del soggetto conduttore sono superiori all'importo del canone medio annuale;

h) immobili per i quali gli oneri manutentivi sostenuti negli ultimi 5 anni dal locatore e relativi al mantenimento in efficienza degli infissi, degli impianti termici, idraulici e sanitari, sono superiori a dieci volte l'importo del canone medio mensile.

2. Nel provvedimento di esclusione devono essere indicati obbligatoriamente:

a) la destinazione degli alloggi alla locazione per uso residenziale;

b) le modalità per l'individuazione degli alloggi sostitutivi;

c) i criteri per la determinazione del canone di locazione, che non può essere inferiore a quello concordato di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Art. 7

(Sostituzione degli alloggi esclusi)

1. Ai fini della sostituzione degli alloggi esclusi con un pari numero di alloggi acquistati, costruiti o recuperati, come stabilito dall'articolo 27, comma 5 della l.r. 23/2003, l'ente proprietario deve:

a) nel caso di acquisto: adottare il provvedimento di esclusione solo qualora sia in possesso di un titolo giuridico che consenta l'acquisizione in disponibilità degli alloggi entro il termine massimo di novanta giorni dall'adozione del provvedimento di esclusione;

b) nel caso di nuova costruzione o recupero: adottare il provvedimento di esclusione qualora il relativo intervento sia previsto nei documenti di programmazione dell'Ente proprietario, ovvero di altro soggetto attuatore, e risulti già finanziato con previsione di completamento entro i tre anni successivi.

2. Il parere preventivo dell'ATER regionale di cui all'articolo 27, comma 5 della l.r. 23/2003 ha la finalità di accertare che gli alloggi individuati per la sostituzione sono sostanzialmente corrispondenti alla normativa tecnica ed alle tipologie previste per l'ERS pubblica o, comunque, risultino idonei ad essere utilizzati per le finalità proprie della stessa.

3. Non è consentito sostituire gli alloggi esclusi con altri immobili nella disponibilità dell'ente proprietario già destinati alla locazione ad uso residenziale.

4. La Giunta regionale può autorizzare, in alternativa alla sostituzione di cui al presente articolo, lo svincolo degli alloggi esclusi qualora l'ente proprietario provveda a rimborsare alla Regione, con le modalità stabilite dal provvedimento autorizzativo, l'ammontare del finanziamento erogato per l'intervento eseguito, opportunamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Le somme rimborsate sono versate nel fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 4 della l.r. 23/2003.

5. Gli immobili svincolati ai sensi del comma 4 entrano a far parte del patrimonio disponibile dell'ente proprietario.

CAPO V MODALITÀ APPLICATIVE DELLE RISERVE

Art. 8 (Disposizioni in favore delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 29 bis della l.r. 23/2003, l'ATER riserva, d'intesa con i Comuni, fino ad un massimo del 5% degli alloggi disponibili nell'ambito della programmazione triennale, agli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio alla data della presentazione della domanda. In caso di comprovata necessità, l'ATER può aumentare tale quota sino a una percentuale non superiore al 10% degli alloggi disponibili. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ATER comunica alla Prefettura competente per territorio e alla Giunta regionale la prevedibile disponibilità degli alloggi da assegnare alle categorie di cui al comma 1.

3. La Prefettura territorialmente competente provvede autonomamente, mediante specifico bando, all'elaborazione della graduatoria degli aventi diritto. La graduatoria è trasmessa all'ATER entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria di cui al comma 3.

5. Gli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto previsto dall'articolo 30 della l.r. 23/2003, devono possedere, in particolare, i seguenti requisiti:

a) essere in servizio, alla data di presentazione della domanda, nelle Forze di polizia o nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presso la Regione Umbria;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale;

c) possesso di ISEE con valore non superiore a Euro 36.000,00.

6. Agli assegnatari si applica il canone previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 431/98.

7. Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione, in particolare:

a) la cessazione dal servizio nella Regione Umbria;

b) i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 39 della l.r. 23/2003;

c) una morosità superiore ai 6 mesi nel pagamento dei canoni di locazione e/o per oneri di quote di gestione dei servizi in autogestione ovvero Condominio;

d) superamento limite ISEE di cui al comma 5, lettera c).

8. La decadenza dall'assegnazione è disposta dalla Prefettura territorialmente competente, anche su richiesta dell'ATER.

9. Gli alloggi riservati, se non assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 3, tornano nella disponibilità dell'ATER.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti)

1. La Regione, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 41 comma 1 della l.r 23/2003 da parte dell'ATER, dei comuni ovvero delle zone sociali, della situazione economica dell'assegnatario e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi, stipula appositi protocolli di intesa con la Guardia di Finanza, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate. La Regione, altresì, può stipulare, ove possibile, protocolli di intesa con istituzioni operative in ambito internazionale.

Art. 10

(Norma di abrogazione)

1. Il Regolamento regionale 4 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina attuativa degli articoli 29, 31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)) è abrogato.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 2 dicembre 2022

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Melasecche Germini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 28 settembre 2022, deliberazione n. 988;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 28 settembre 2022, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 3 ottobre 2022;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 3 novembre 2022, che ha espresso sullo stesso parere favorevole (Parere n. 29).

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

- La legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 10 dicembre 2003, n. 52), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 10 luglio 2008, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 luglio 2008, n. 33), 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29), 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61), 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51), 5 ottobre 2012, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 10 ottobre 2012, n. 44), 17 gennaio 2017, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 gennaio 2017, n. 4), 7 giugno 2017, n. 6 (in B.U.R. 14 giugno 2017, n. 24), 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33), 22 ottobre 2018, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55) e 18 novembre 2021, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 novembre 2021, n. 67).
Il testo degli artt. 27, 29, 29 bis e 31 è il seguente:

«Art. 27 Alloggi di ERS pubblica.

1. Il presente Titolo disciplina l’assegnazione, l’alienazione, la gestione ed il canone di locazione degli alloggi di ERS pubblica di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera a) e delle relative pertinenze.
2. Sono considerati alloggi di ERS pubblica quelli che presentano i seguenti requisiti:
 - a) di proprietà dell’ATER regionale, dei comuni o di altri enti pubblici;
 - b) recuperati, acquistati o realizzati dall’ATER regionale, dai comuni o da altri enti pubblici con contributi pubblici;
 - c) destinati senza alcun limite di tempo alla locazione, al canone definito dall’articolo 43.
3. Gli alloggi di ERS pubblica che presentano particolare carattere di pregio storico-artistico o che per modalità di acquisizione o di destinazione funzionale o per particolare onerosità dei costi di gestione e manutenzione, derivanti anche da interventi di riqualificazione e rigenerazione, non sono utilizzabili per le finalità previste dal presente Titolo, possono essere esclusi, con provvedimento motivato dell’ente proprietario, dal patrimonio di cui all’articolo 1-ter e destinati alla locazione ad uso residenziale con un canone concordato non inferiore a quello stabilito con le modalità di cui all’articolo 2 della L. 431/1998.
4. L’ente proprietario può destinare il patrimonio escluso di cui al comma 3 anche alla vendita o alla locazione ad uso non residenziale ad un canone di mercato, previa autorizzazione della Giunta regionale.
5. L’ente proprietario in sostituzione degli alloggi di cui al comma 3, previo parere dell’ATER regionale, acquista, costruisce o recupera un pari numero di alloggi, di dimensioni complessive non inferiori del dieci per cento rispetto a quelle degli alloggi esclusi.
6. Gli alloggi non più funzionali alla locazione a causa della loro ubicazione o per mancanza di domanda o per particolare onerosità dei costi di gestione o di manutenzione o di riadattamento possono essere inseriti nei programmi di vendita di cui all’articolo 45.
7. La Giunta regionale disciplina, con norme regolamentari, le modalità applicative delle esclusioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

Art. 29 Requisiti soggettivi per l’assegnazione.

1. Ai fini dell’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 27, i beneficiari, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20-bis, devono possedere:
 - a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio del comune che emana il bando o nel territorio della Zona sociale che emana il bando tramite il comune capofila, a condizione che le stesse sussistano nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
 - b) assenza di altri procedimenti in corso per l’assegnazione di alloggi nel territorio regionale;
 - c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all’articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro l’ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d’azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all’articolo 695 del codice penale;

- d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4;
- d-bis) [assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 10.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa];
- d-ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d-ter), nonché quelli di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, lettera c), e 20-bis, comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.
4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti di cui al comma 1, le modalità di attestazione e di verifica del possesso dei requisiti medesimi, i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica, nonché le modalità di accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione.
5. La Giunta regionale sulla base dell'ultima variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati può, con proprio atto, aggiornare biennialmente entro il 31 dicembre i limiti di cui al comma 4.
6. [Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente].
7. [Il nuovo nucleo familiare può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d) e all'articolo 20, comma 1, lettera a) devono essere posseduti dal richiedente, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti da tutti i componenti il nuovo nucleo familiare].

Art. 29-bis

Disposizioni in favore delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione, gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio alla data di presentazione della domanda, possono accedere all'assegnazione di alloggi di ERS, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, previa intesa con le Prefetture secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con norme regolamentari.
2. Le norme regolamentari disciplinano altresì i requisiti e i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS di cui al comma 1, nonché i casi di decadenza dall'assegnazione.

Art. 31

Criteri per la formazione della graduatoria.

1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:
- a) ISEE del nucleo familiare non superiore all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso: - punti da 1 a 4;
- b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni, di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori superiori ai dieci anni in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): - punti da 1 a 4;
- c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni o persone con disabilità da giovani con non più di quaranta anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;
- d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione: - punti da 1 a 3;
- e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali o, nel caso di nucleo familiare con presenza di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche: - punti da 1 a 3;
- f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento: - punti da 1 a 3;
- g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno antecedente alla data del bando e non per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria: - punti da 1 a 5;

h) nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando: - punti da 1 a 3.

2. I Comuni individuano eventuali ulteriori criteri e determinano i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti sei, anche tenendo conto del periodo di residenza anagrafica storica o di attività lavorativa nel territorio regionale. In quest'ultimo caso però il punteggio da attribuire non può superare i punti due.

3. I Comuni sulla base delle condizioni di disagio, degli ulteriori criteri e dei relativi punteggi di cui ai commi 1 e 2 formulano la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.».

Nota all'art. 1, comma 1:

- Per gli artt. 27, 29, 29 bis e 31 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 2, comma 1:

- Il testo dell'art. 24 bis, comma 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 24-bis
Nucleo familiare

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Omissis.».

Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 20, commi 1 e 2, e 20 bis della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 20
Requisiti generali dei beneficiari.

1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere uno dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno ventiquattro mesi consecutivi;
- b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia di intervento;
- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

Omissis.

Art. 20-bis

Requisiti speciali per particolari tipologie di intervento.

1. Ove previsto dalle singole misure di cui alla presente legge, sono richiesti ai beneficiari i seguenti ulteriori requisiti:

a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

c) non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERS per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione ovvero è stato disposto l'annullamento del provvedimento di assegnazione.»

- Per il testo dell'art. 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, si veda la nota al titolo del regolamento.

Note all'art. 4, commi 1, 5 e 6:

- Per il testo dell'art. 20 bis, comma 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, si vedano le note all'art. 3.
- Il testo degli artt. 32 e 32 bis della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 32

Alloggi da assegnare.

1. L'ATER regionale comunica ai Comuni competenti per territorio e alla struttura regionale competente in materia di ERS il numero di alloggi disponibili per l'assegnazione. La comunicazione di disponibilità contiene i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di conservazione e manutenzione.

1-bis. L'ATER regionale comunica altresì ai soggetti di cui al comma 1 gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuando, per ciascuno di questi, gli interventi indispensabili per renderli abitabili e i relativi costi, nonché una stima dei tempi di realizzazione. Detti alloggi possono essere assegnati previa stipula di apposita convenzione con la quale l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese delle manutenzioni, che saranno decurtate dai futuri canoni di locazione previa esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta e le eventuali certificazioni di conformità e agibilità.

1-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1-bis e, in particolare, in caso di stipula di convenzione con l'assegnatario, individua le tipologie di interventi e manutenzioni che possono essere posti a carico dell'assegnatario medesimo, nonché le modalità di attestazione delle spese sostenute.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata quattro mesi prima della data presunta di ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di quella dell'effettiva disponibilità; per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione almeno dieci giorni prima dell'effettiva disponibilità.

3. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di disponibilità degli alloggi di cui al comma 1 i Comuni, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabitabilità o dall'attivazione delle procedure di cui al comma 6, versano, su richiesta dell'ATER regionale, il canone di locazione di cui all'articolo 43.

4. Decorsi inutilmente sessanta giorni dal termine di cui al comma 3, senza che i Comuni abbiano provveduto all'assegnazione, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

5. I Comuni, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 30, comma 6, comunicano alla Giunta regionale e al comune capofila della Zona sociale di appartenenza, l'eventuale disponibilità di alloggi eccedenti rispetto al numero di domande in graduatoria ovvero la carenza di alloggi rispetto alle domande in graduatoria.

6. I Comuni appartenenti alla medesima Zona sociale, al fine di fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari collocati nelle relative graduatorie, successivamente alla comunicazione di cui al comma 5 stipulano apposite intese fra loro.

7. I comuni possono destinare alle intese di cui al comma 6 un massimo del settanta per cento degli alloggi annualmente disponibili. I comuni che hanno messo a disposizione il proprio patrimonio abitativo beneficiano delle premialità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h).

8. I Comuni possono assegnare a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 gli alloggi di ERS pubblica disponibili per carenza di domanda o per rinuncia da parte degli aventi titolo collocati in graduatoria.

9. Le assegnazioni previste al comma 8 sono disciplinate dai Comuni, hanno validità sino all'approvazione di una nuova graduatoria e non possono comunque eccedere la durata di anni quattro.

Art. 32-bis
Consegna dell'alloggio.

1. I Comuni disciplinano i criteri e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione.

2. Nell'individuazione dell'alloggio da assegnare i Comuni perseguono l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze del nucleo avente diritto, con riferimento alla sua composizione e alle preferenze.

3. Non possono comunque essere assegnati alloggi che superano i due vani convenzionali in più rispetto a quelli stabiliti dai Comuni in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare assegnatario.

4. Il numero di vani convenzionali è determinato dividendo per sedici l'intera superficie dell'unità immobiliare.

5. Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto al comma 3, fino ad un massimo di tre vani in più rispetto a quelli stabiliti, solo qualora le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentano l'utilizzo del patrimonio pubblico a disposizione dei Comuni.

6. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma 5 sono temporanee ed hanno validità sino al momento in cui è possibile effettuare il cambio dell'alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio dai Comuni in mobilità ai sensi dell'articolo 35.

7. Nel caso di fabbricati nei quali sono disponibili almeno otto alloggi, i Comuni individuano, con il provvedimento di cui al comma 1, modalità di assegnazione che consentano l'integrazione di nuclei familiari aventi cittadinanza italiana, di Stato membro della Unione europea, di Stato non appartenente alla Unione europea. Nei medesimi fabbricati è altresì garantita la presenza di persone appartenenti alle categorie speciali di cui all'articolo 24.

8. Nel determinare le modalità di cui al comma 7, i Comuni tengono conto del numero degli aspiranti assegnatari collocati utilmente in graduatoria e stabiliscono, in ogni caso, che a ciascuna delle categorie previste sia assegnato un numero di alloggi non inferiore al dieci per cento del patrimonio disponibile.»

- Il codice di procedura civile è stato approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 ed è stato pubblicato nella G.U. 28 ottobre 1940, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 557, come modificato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. alla G.U. 10 novembre 2014, n. 261):

«Art. 557.
(Deposito dell'atto di pignoramento)

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.»

Note all'art. 5, commi 1, 2, lett. b) punto 4), e 4, lett. c) punto 2):

- Per il testo dell'art. 31, comma 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Per la legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 17

febbraio 1992, n. 39):

«Art. 3
(Soggetti aventi diritto)

Omissis.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 15 dicembre 1998, n. 292), come modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 2 (in G.U. 14 gennaio 2002, n. 11):

«Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.».

- Per il codice di procedura civile si vedano le note all'art. 4, commi 1, 5 e 6.
Si riporta il testo dell'art. 474, come modificato dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio

2005, n. 111) e dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 (in S.O alla G.U. 28 dicembre 2005, n. 301):

«Art. 474.
(Titolo esecutivo)

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.»

Note all'art. 6, commi 1, lett. a), b) ed e), e 2:

- Per il testo dell'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Per il testo dell'art. 32 bis della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, si veda le note all'art. 4, commi 1, 5 e 6.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si vedano le note all'art. 5, commi 1, 2, lett. b) punto 4), e 4, lett. c) punto 2.

Note all'art. 7, commi 1, 2 e 4:

- Per il testo dell'art. 27, comma 5 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Il testo dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 4
Fondo regionale per le politiche abitative.

1. Per finanziare gli interventi di ERS previsti dalla programmazione regionale è istituito il fondo regionale per le politiche abitative.

2. Nel fondo sono contabilizzate:

- a) le risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;
- b) le risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;
- c) i rientri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dal fondo di rotazione di cui all'articolo 16 della presente legge;
- d) le risorse proprie regionali appositamente previste con legge finanziaria annuale;
- e) le risorse derivanti dalle alienazioni ai sensi dell'articolo 53.

3. Il fondo è utilizzato, con le modalità individuate nei successivi articoli, per investimenti nel settore abitativo, compreso il cofinanziamento di programmi comunitari o statali, mediante la concessione di contributi in conto capitale una tantum ovvero in annualità, costanti o variabili, per non più di quindici anni, commisurati al costo di costruzione, alla categoria di intervento ed alle caratteristiche soggettive del beneficiario finale del contributo stesso. Il fondo può essere destinato anche alla copertura parziale degli interventi gravanti sui mutui contratti per le finalità di cui all'articolo 1.

4. Il fondo è anche utilizzato:

- a) per favorire l'accesso all'abitazione privata in locazione mediante il sostegno al reddito dei nuclei familiari meno abbienti ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
- b) per promuovere iniziative a favore dei nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità, ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis.

5. Concorrono al finanziamento degli interventi di edilizia abitativa coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale le risorse economiche periodicamente stanziato allo scopo dalle

fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'impiego dei predetti fondi è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Giunta regionale e le fondazioni stesse.

6. Concorrono alla programmazione regionale anche le risorse derivanti da:

- a) i residui fondi disponibili presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b) i canoni di locazione degli alloggi di ERS pubblica limitatamente alle risorse eccedenti di cui all'articolo 43, comma 1;
- c) i canoni di locazione degli alloggi di ERS compresi quelli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c) limitatamente alle risorse eccedenti i costi di gestione del patrimonio, compresi gli oneri fiscali, i costi della manutenzione programmata e l'adeguamento tecnologico del patrimonio gestito;
- d) i rientri per le alienazioni di alloggi conseguenti a provvedimenti di razionalizzazione della gestione del patrimonio dell'ATER regionale attuato ai sensi degli articoli 45 e 47, comma 2, lettera d).

6-bis. La Regione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), può promuovere la costituzione di fondi immobiliari locali, ovvero partecipare alla costituzione degli stessi, nonché favorire lo studio di strumenti finanziari immobiliari innovativi, inseriti in un sistema integrato nazionale e locale, finalizzati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta di alloggi di ERS.».

Note all'art. 8, commi 1, 5, 6 e 7:

- Per il testo degli artt. 29, 29 bis, comma 1, della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Il testo degli artt. 30 e 39 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 30

Procedure per l'assegnazione degli alloggi.

1. Il Comune oppure la Zona sociale tramite il comune capofila assegnano gli alloggi di ERS pubblica mediante bando pubblico di concorso indetto entro il 30 settembre, di norma biennialmente.
2. Il bando di concorso indica l'ambito territoriale, i requisiti prescritti dall'articolo 29, comma 1, il termine per la presentazione della domanda e le modalità di compilazione della stessa, le procedure per la formazione della graduatoria, i criteri per la determinazione del canone di locazione.
3. La Giunta regionale approva il modello tipo di bando ed il modulo tipo di domanda.
4. I Comuni possono, dandone comunicazione alla Giunta regionale:
 - a) emanare bandi annuali, qualora in occasione del bando precedente abbiano rilevato un'elevata domanda;
 - b) rinviare l'emanazione del bando biennale, qualora in occasione del bando precedente non abbiano ricevuto domande e non abbiano alloggi da assegnare;
 - c) [predisporre, d'intesa con altri Comuni, bandi sovracomunali, destinati all'assegnazione di alloggi a favore dei nuclei familiari residenti nell'ambito territoriale individuato];
 - d) emanare bandi di concorso speciali, in dipendenza di gravi emergenze abitative o per tutelare le esigenze di categorie particolari, ovvero per assegnare alloggi realizzati con specifiche finalità, indicando gli eventuali requisiti integrativi e le forme di pubblicità aggiuntive.
5. I Comuni disciplinano il procedimento di formazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, per l'assegnazione degli alloggi e le relative modalità di pubblicizzazione senza oneri aggiuntivi per la Regione.
6. Le graduatorie definitive sono approvate dai comuni entro novanta giorni dalla scadenza dei bandi. Le graduatorie sono efficaci per un periodo di due anni dalla data di approvazione.

Art. 39

Decadenza dall'assegnazione.

1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dai Comuni, anche su richiesta dell'ATER regionale, nei casi in cui l'assegnatario o un altro componente il nucleo familiare:
 - a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
 - b) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni, per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;

- c) abbia causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino;
- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter;
- e) abbia un ISEE superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 29, comma 4, per tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni;
- f) non abbia prodotto anche per un anno solamente la documentazione richiesta per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;
- g) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune;
- g-bis) si sia reso moroso ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettere a), b) e c);
- g-ter) abbia commesso violazioni del contratto di locazione e del regolamento dell'ATER regionale per l'uso degli alloggi secondo quanto previsto all'articolo 39-bis, comma 4;
- g-quater) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;
- g-quinquies) venga colto, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro nero o irregolare;
- g-sexies) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;
- g-septies) abbia riportato condanna penale definitiva per il reato di cui all'articolo 731 del codice penale concernente la violazione dell'obbligo di istruzione elementare.
- 1-bis. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 20, comma 2, lettera c) e 29, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui nel nucleo familiare dell'assegnatario siano presenti uno o più figli minori i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, purché genitore o tutore dei figli minori medesimi, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato al momento dell'assegnazione originaria.
- 1-ter. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1-bis, inoltre, i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti nei casi di situazioni di particolare fragilità determinate dalla presenza nel nucleo familiare di anziani, di persone con disabilità o in caso di sussistenza di altre situazioni di grave disagio sociale, economico o familiare.
- 1-quater. La decadenza dall'assegnazione di cui al comma 1 è disposta anche secondo quanto previsto all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per gli autori di delitti di violenza domestica. In tal caso ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario condannato si applica quanto previsto all'articolo 33, comma 1.
- 1-quinquies. I Comuni possono prevedere ulteriori casi in cui viene dichiarata la decadenza ai sensi del comma 1.
2. La decadenza è dichiarata dai Comuni con provvedimento assunto, in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater secondo periodo, la dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3 i Comuni possono concedere una dilazione non eccedente sei mesi per il rilascio dell'alloggio, in presenza di documentate condizioni di disagio familiare.
5. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c) e di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, da corrispondere ai Comuni, stabilita nella misura variabile da 3 a 12 mensilità del canone già corrisposto.
6. I Comuni possono promuovere, d'intesa con l'ATER regionale, appositi programmi per la realizzazione di abitazioni in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi del comma 1, lettere d), e), f) e g).».

- Il codice penale è stato approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 ed è stato pubblicato nella G.U. 26 ottobre 1930, n. 251.

Si riporta il testo degli artt. 178, 290, 291, 292, 695, 697, 699, 718, 720, aggiornato con le ultime modifiche legislative introdotte, da ultimo, dalla legge 14 agosto 2020, n. 113 (in G.U. 9 settembre 2020, n. 224) e dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228):

«Art. 178.
(Riabilitazione)

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Articolo 290
Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione.

Articolo 291
Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Articolo 292
Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Articolo 695
Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Articolo 697
Detenzione abusiva di armi

Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258.

Articolo 699
Porto abusivo di armi

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.

Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

Articolo 718
Esercizio di giochi d'azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Articolo 720
Partecipazione a giuochi d'azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

La pena è aumentata:

- 1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
- 2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.»

- Per il testo dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si vedano le note all'art. 5, commi 1, 2, lett. b) punto 4), e 4, lett. c) punto 2.

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 41, comma 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 41
Accertamento periodico dei requisiti.

1. La situazione economica e la permanenza dei requisiti per l'assegnazione sono accertate dall'ATER regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 29, comma 4. In ogni caso l'ATER regionale può richiedere all'assegnatario le informazioni e la documentazione necessarie nel caso in cui non sia possibile acquisirle d'ufficio presso le Amministrazioni competenti.

Omissis.».

Nota all'art. 10:

- Il regolamento regionale 4 febbraio 2014, n. 1, recante "Disciplina attuativa degli articoli 29, 31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)", è pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 febbraio 2014, n. 7.